



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Sezione:	Enforcement delle decisioni della Corte di Strasburgo – Divieto di tortura
Titolo:	<i>Dottrina del margine di apprezzamento e principio di proporzionalità nella lotta al terrorismo internazionale: riflessioni a margine del Caso Belmarsh</i>
Autore:	DANIELA VITIELLO
Sentenza di riferimento:	Corte eur.d.uomo, <i>A e altri c. Regno Unito</i> , ricorso n. 3455/05, 19 febbraio 2009
Parametro convenzionale:	art. 3 CEDU, art. 5 CEDU, art. 6 CEDU, art. 13 CEDU, art. 14 CEDU, art. 15 CEDU
Parole chiave:	terrorismo internazionale, detenzione stragiudiziale, <i>habeas corpus</i> , divieto assoluto di tortura e di ricorso a trattamenti disumani e degradanti, principio di non discriminazione, principio di proporzionalità, obbligo di <i>non-refoulement</i> , diritto a un equo processo, diritto a un rimedio effettivo

Il 19 febbraio 2009 la Corte europea dei diritti dell'uomo in formazione di Grande Camera, ha reso un'importante sentenza in relazione al caso *A e altri c. Regno Unito*. In tale caso veniva sollevata la delicata questione della proporzionalità delle misure adottate dal Regno Unito nella lotta al terrorismo internazionale rispetto agli obblighi ad esso derivanti dalla CEDU, misure contenute nella parte IV dell'*Anti-Terrorism Crime and Security Act 2001* (ATCSA).

La vicenda prese le mosse nel carcere londinese di Belmarsh tra il dicembre 2001 e l'ottobre 2003, quando diciassette individui stranieri, sospettati di legami con il terrorismo internazionale, vennero sottoposti al regime detentivo previsto dalla parte IV dell'ATCSA. In base a siffatto schema detentivo, il Ministro degli Interni, in ragione di informazioni provenienti dai servizi di *intelligence*, poteva azionare una procedura di certificazione di "sospetto di terrorismo internazionale" a carico di cittadini stranieri e ordinare la detenzione stragiudiziale degli stessi, senza formalizzazione delle accuse in vista di un regolare processo, nel caso in cui un ordine di deportazione nei loro confronti si rendesse ineseguibile in base al principio di *non-refoulement*. L'adozione della parte IV dell'ATCSA rappresentava la risposta britannica alla pronuncia della Corte di Strasburgo nel Caso *Chahal c. Regno Unito* (ricorso n. 22414/93, [1996] ECHR 54, 15 novembre 1996), in cui la Corte aveva incisivamente riaffermato l'assolutezza dell'obbligo di *non-refoulement* e dei principi delineati già nel risalente Caso *Soering c. Regno Unito* (ricorso n. 14038/88, [1989] 11 EHRR 439, 7 luglio 1989). Tale regime detentivo aveva implicato il ricorso da parte del Regno Unito al regime derogatorio previsto dall'art. 15 della Convenzione europea in caso di emergenza pubblica "che minacci la vita della nazione", comportando una sostanziale violazione del diritto alla libertà e alla



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

sicurezza e dello *Human Rights Act 1998* (HRA), che contiene le norme di adattamento dell'ordinamento giuridico britannico alla CEDU. In ragione di ciò, nel novembre 2001, il Governo di Londra aveva notificato al Segretario generale del Consiglio d'Europa una deroga all'art. 5 CEDU, ritenuta necessaria nella lotta al terrorismo internazionale dopo gli attentati dell'11 settembre (Decreto 3644/2001, noto come *Human Rights Act Designated Derogation*).

La controversia ebbe origine nel luglio 2002, quando i detenuti del carcere Belmarsh ricorsero alla *Special Immigration Appeal Commission* (SIAC), foro speciale competente all'esame semestrale delle decisioni intraprese dal Ministro degli Interni sulla base delle norme contenute nella parte IV del ATCSA e alla ricezione dei ricorsi individuali avverso alle stesse presentati dai sospettati (Caso *A, X and Y and Others v. Secretary of State for the Home Department*, [2002] HRLR 1274). È bene notare che in nessuna fase di tale disamina gli elementi probatori alla base dell'arresto vennero portati a conoscenza degli "imputati" e dei loro avvocati. Tali informazioni erano comunicate soltanto a un avvocato speciale, cui era affidata la rappresentanza degli "imputati". Ad ogni modo, le condizioni in cui si svolse il processo in prima istanza, e la decisione di non ingerirsi nella questione dell'opportunità politica di derogare all'art. 5 CEDU in applicazione dell'art. 15 della Convenzione stessa, non impedirono alla *Special Immigration Appeal Commission* di rilevare nel regime derogatorio una sostanziale discriminazione in base alla nazionalità, in violazione dell'art. 14 CEDU.

Tale tesi, ribaltata in appello, venne poi recuperata dalla House of Lords, nell'esercizio della sua funzione di giurisdizione di ultima istanza (Caso *A (FC) and Others (FC) v. Secretary of State for the Home Department*, [2005] AC 68). Il *leading argument* della sentenza nota come "*Belmarsh decision*" resa nel dicembre 2004 nei confronti di nove cittadini stranieri detenuti a Belmarsh che avevano fatto ricorso contro la decisione della Corte d'Appello, si basava sulla natura essenzialmente discriminatoria della parte IV ATCSA. Pur attribuendo un ampio margine di discrezionalità al legislatore nella valutazione della gravità della minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale e della soglia oltre la quale la reazione a tale minaccia potesse legittimamente consistere in una deroga alla CEDU, i Giudici della Camera dei Lords affermarono che tale legittimo fine non era stato perseguito nel rispetto del principio di proporzionalità e rivendicarono a sé la competenza a valutare questo parametro.

Nel caso di specie, il regime detentivo previsto dalla parte IV ATCSA era volto a limitare la libertà di coloro sospettati di terrorismo internazionale in quanto cittadini stranieri, senza che potesse applicarsi ai cittadini britannici ugualmente coinvolti in attività collegate alla rete di al-Qaeda. La sproporzionata violazione del principio di non discriminazione contenuto nell'art. 14 CEDU spinse la *House of Lords* ad emettere una dichiarazione di incompatibilità di tale normativa con lo HRA, rimettendo al parlamento la decisione di sanare il *vulnus* per via legislativa.

Nelle more dell'attivazione dell'organo legislativo, i pur vittoriosi ricorrenti rimasero in custodia e non ottennero alcun risarcimento del danno per la violazione dei diritti fondamentali da essi subita. Nel gennaio 2005, quindi, undici dei detenuti nel carcere londinese ricorsero alla Corte europea dei diritti dell'uomo. I ricorrenti sostenevano che la loro detenzione in regime di massima sicurezza e a



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

tempo indeterminato costituisse un trattamento disumano e degradante in violazione dell'art. 3, nonché una decisione discriminatoria in violazione dell'art. 14 e sproporzionata all'obiettivo perseguito in violazione dell'art. 5. Non essendo la detenzione funzionale all'instaurazione di un regolare processo di fronte a un giudice indipendente e imparziale, i ricorrenti lamentavano anche la violazione dell'art. 6, nonché l'assenza di un rimedio effettivo nell'ordinamento giuridico britannico e la conseguente violazione dell'art. 13 CEDU.

La Corte partì dalla valutazione delle doglianze in merito all'art. 3, considerato prima isolatamente, quindi in combinato disposto con l'art. 13. Pur riconoscendo le difficoltà che gli Stati democratici affrontano nel difendere i propri cittadini dalla sfida lanciata dal terrorismo internazionale, la Corte enfatizzò la natura assoluta dell'art. 3, concludendo che, indipendentemente dalla condotta dell'individuo e dal grado di minaccia che questi rappresenta per la sicurezza nazionale, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo proibisce la tortura e il ricorso a trattamenti crudeli, disumani e degradanti. Tuttavia, non potendosi affermare che i ricorrenti fossero stati privati della facoltà di agire per ottenere il proprio rilascio o di sollevare la questione dell'inadeguatezza delle condizioni di detenzione, poiché essi avevano avuto accesso a tutti i gradi di giurisdizione presenti nel sistema giudiziario britannico e non avevano fatto ricorso ai rimedi estesi dal diritto amministrativo britannico a qualsiasi categoria di detenuto in caso di maltrattamento, la Corte non ritenne che fosse stata raggiunta la soglia necessaria al palesarsi di un'effettiva violazione dell'art. 3 CEDU.

Anche in merito alla pretesa violazione dell'art. 5 la Corte europea partì dalla natura fondamentale del diritto alla libertà e alla sicurezza, riconosciuto a tutti gli individui che si trovano sotto la giurisdizione degli Stati parte della CEDU, indipendentemente dalla loro nazionalità. La Corte esaminò, quindi, la legittimità della detenzione stragiudiziale dei ricorrenti ex art. 5, par. 1 (f). In virtù di tale norma, lo Stato è libero di limitare il diritto alla libertà degli stranieri nell'ambito delle politiche migratorie e quindi, ad esempio, in vista dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione. Tuttavia la Corte fece notare che tale eccezione al principio contenuto all'art. 5, par. 1 non rilevasse nel caso di specie, né *de facto*, data l'impraticabilità della deportazione dei ricorrenti verso i paesi di provenienza a causa del rischio concreto di violazione indiretta dell'art. 3 CEDU da parte del Regno Unito, né *de jure*, dato che la *ratio* stessa dell'introduzione del regime detentivo ex parte IV ATCSA risiedeva nell'impossibilità di espellere gli "imputati". Chiarita l'illegittimità della detenzione dei ricorrenti in assenza di processo ex art. 5, par. 1 CEDU, la Corte passò a verificare la legittimità della decisione britannica di derogare a tale norma in funzione di un'emergenza nazionale in grado di minacciare l'esistenza stessa della nazione. La Corte constatò che le prove addotte dal Governo circa l'esistenza di un concreto rischio di attacco terroristico ai danni del Regno Unito non erano manifestamente infondate e che, sebbene all'epoca della notifica di deroga non si fosse verificato alcun attacco terroristico da parte di al-Qaeda sul territorio britannico, i tragici eventi del 7 luglio 2005 avevano palesato al mondo intero l'esattezza di tale percezione. Quindi, in ossequio alla propria consolidata giurisprudenza sulla necessità di garantire un ampio "*margin of appreciation*" alle autorità nazionali nella valutazione di questioni delicate come quella



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

in esame, la Corte sottoscrisse la posizione della *House of Lords* nella sentenza del 2004, dichiarando la propria incompetenza a valutare la legittimità della deroga.

La sovrapposizione della decisione della Corte di Strasburgo a quella dei Law Lords nel Caso *Belmarsh* riguardò anche il principio di proporzionalità. Infatti, la Corte europea riaffermò solennemente la propria competenza a verificare se la deroga avesse ecceduto lo stretto necessario per la gestione dell'emergenza, ribadendo che «[t]he domestic margin of appreciation is thus accompanied by a European supervision» (par. 68). Conseguentemente, la Corte europea rilevò la violazione dell'art. 5, par. 1 da parte del Regno Unito nei confronti di tutti i ricorrenti, tranne che di quelli legittimamente rimpatriati in accordo con il summenzionato "principio *Chahal*". Infatti, la scelta discriminatoria alla base dell'ATCSA, legata all'utilizzo di una politica migratoria per risolvere un problema di sicurezza nazionale, si era rivelata fallimentare, non essendo stata in grado di escludere la complicità con gli attentatori stranieri dei terroristi *homegrown*, britannici di terza generazione. Dal canto suo, il Governo di Londra non aveva fornito prove sufficienti a fondare l'ipotesi che la minaccia terroristica proveniente dall'esterno fosse significativamente più grave di quella interna e tale da giustificare la disparità di trattamento tra nazionali e non in merito al regime detentivo previsto dalla parte IV dell'ATCSA. La legittimità di quest'ultimo sotto il profilo dell'accesso da parte dei ricorrenti alle garanzie procedurali di equo processo durante i procedimenti da costoro esperiti di fronte alla *Special Immigration Appeal Commission* rappresentò l'oggetto successivo all'attenzione della Corte.

I ricorrenti lamentavano, infatti, che la non accessibilità delle prove a loro carico li rendesse incapaci di difendersi e quindi costituisse un vizio sostanziale del procedimento. Ciò poiché, quando un individuo è detenuto in conformità a un presunto ragionevole sospetto della sua colpevolezza, il rispetto delle garanzie procedurali di equo processo, contenute nell'art. 5, par. 4 CEDU, implica che al sospettato sia offerta la possibilità di difendersi portando elementi a suo favore o confutando prove a suo carico. Tuttavia, la Corte europea ha sempre riconosciuto, nei casi in cui sussista un rilevante interesse pubblico a preservare della segretezza della prova, ad esempio per proteggere testimoni vulnerabili o le fonti dell'*intelligence*, la possibilità di comprimere tale diritto, fintanto che sia lasciata al detenuto l'opportunità di mettere in discussione in modo effettivo gli elementi a suo carico. Nel caso di specie, i giudici di Strasburgo ritennero che non vi fossero elementi fondanti per dichiarare *de jure* l'incompatibilità dei procedimenti di fronte alla SIAC con l'art. 5, par. 4 e la sproporzione del regime di segretezza della prova rispetto alle pressanti esigenze di pubblico interesse, e che non fosse quindi necessario vagliare le doglianze dei ricorrenti in merito alla violazione dell'art. 6 CEDU. Tuttavia, nei casi in cui le accuse non coperte da segreto apparivano manifestamente irrilevanti, la Corte confermò la sostanziale violazione delle garanzie procedurali di giusto processo, statuendo che gli imputati dovessero essere messi al corrente almeno delle informazioni sufficienti ad articolare la propria difesa. Infine, i giudici di Strasburgo rilevarono che i ricorrenti non avevano potuto esperire alcun procedimento di fronte ai tribunali britannici per ottenere, attraverso il risarcimento del danno, giusta soddisfazione per la compressione del proprio diritto alla libertà e alla sicurezza, in violazione dell'art. 5, par. 5 CEDU. Peraltro, la somma proposta dalla Corte europea come risarcimento del danno da parte del Regno



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Unito nei confronti nei ricorrenti, fu irrisoria rispetto alle violazioni riscontrate, motivando la scelta in ragione del delicato contemperamento dell'interesse statale alla sicurezza e il diritto individuale alla libertà.

Il filo conduttore che guida e orienta la Corte EDU nel caso in esame appare saldamente ancorato a quest'ultima esigenza e il risultato è, a prima vista, non privo di ambiguità, soprattutto alla luce della funzione dei giudici di Strasburgo di "guardiani" della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il punto di partenza di tutta l'indagine della Corte EDU consiste, infatti, nel margine di discrezionalità che essa, seguendo l'approccio adottato dalla House of Lords nel Caso *Belmarsh*, riconosce al Governo britannico nella valutazione dell'esistenza di una minaccia terroristica in grado di compromettere la vita stessa della nazione. La scelta della Corte europea di non sindacare la legittimità della decisione britannica, di ricorrere al regime derogatorio previsto dall'art. 15 della Convenzione per fronteggiare la minaccia terroristica, appare peraltro perfettamente in linea con la consolidata tendenza della Corte stessa a concedere ampio margine di discrezionalità alle autorità nazionali, in relazione ai metodi attraverso i quali assicurare la protezione di specifici diritti e alle ragioni per le quali predisporre la limitazione, soprattutto nei casi che si richiamano alla sicurezza nazionale, alla protezione di un ordine morale, nonché in quelli di particolare complessità. Alla base di questo principio c'è la considerazione della funzione sussidiaria della Corte EDU rispetto alle giurisdizioni nazionali e della funzione principale delle autorità statuali nella implementazione della CEDU. Come affermato dalla Corte stessa: «*[b]y reason of their direct and continuous contact with the pressing needs of the moment, the national authorities are in principle better placed than the international judge to decide both on the presence of such an emergency and on the nature and scope of the derogations necessary to avert it. Accordingly, in this matter a wide margin of appreciation should be left to the national authorities*» (par. 173). Tuttavia, non è sufficiente per uno Stato fare semplicemente riferimento a tale margine di discrezionalità per giustificare qualsivoglia limitazione dei diritti CEDU: è necessario che lo Stato in questione dimostri la necessità e la ragionevolezza di tali limitazioni, che debbono quindi superare un *test* di proporzionalità. Viceversa, il bilanciamento tra i diritti individuali e quelli della società operato dallo Stato parte della CEDU ben può [viceversa] essere sindacato dalla Corte di Strasburgo che, anzi, si è da sempre arrogata il compito di supervisionare la proporzionalità delle decisioni statuali comportanti una compressione dei diritti sanciti dalla CEDU (Caso *Handyside c. Regno Unito*, Serie A, No. 24 [1976] 1 EHRR 737). Tuttavia, nella fattispecie in esame, la Corte pare limitare il proprio ruolo di supervisore sulle scelte derogatorie del Regno Unito alla verifica della ragionevolezza delle valutazioni della *House of Lords* nel Caso *Belmarsh*, di fatto schiacciando le proprie posizioni su quelle dei *Law Lords*. Siffatto atteggiamento da parte della Corte EDU appare quantomeno poco usuale, dal momento che questa istituzione si è sempre opposta all'utilizzo del margine di apprezzamento come strumento di deferenza del giudice nazionale nei confronti dell'esecutivo o del parlamento. In realtà, pur potendosi svincolare dalle posizioni assunte dal tribunale britannico di ultima istanza nel Caso *Belmarsh* in relazione al "margin of appreciation", la Corte EDU ha ritenuto che il percorso ermeneutico compiuto dai giudici nazionali rispecchiasse le



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

sue vedute nel caso di specie. Anzi, la Corte sembra voler ampliare la discrezionalità riconosciuta alle autorità statuali nella determinazione della gravità della minaccia derivante dal terrorismo internazionale e, nel dettare le linee guida per la valutazione della legittimità delle deroghe alla CEDU in futuro, abbassa la soglia della minaccia necessaria all'attivazione dell'art. 15 rispetto all'interpretazione restrittiva offerta da Lord Hoffmann – uno dei componenti il collegio dei *Lords* - nella sentenza del Caso *Belmarsh*. In quella circostanza il Law Lord sostenne che, per definirsi tale, la minaccia dovesse intaccare la vita delle istituzioni dello Stato o minare l'esistenza stessa della comunità civile, mentre la Corte EDU ha ritenuto che fosse necessario considerare «*a much broader range of factors in determining the nature and degree of the actual or imminent threat to the "nation"*», e che «*emergency situations have existed even though the institutions of the State did not appear to be imperilled to the extent envisaged by Lord Hoffmann*» (par. 179).

Una chiave di lettura interessante dell'atteggiamento di sostanziale prudenza manifestato dalla Corte europea nel caso in esame va rintracciata nel riconoscimento della delicata posizione rivendicata dal Regno Unito nella lotta al terrorismo internazionale dopo i fatti dell'11 settembre e ancor più dopo quelli del 7 luglio 2005. Tale presunta posizione di particolare vulnerabilità, legata alla salda alleanza tra Regno Unito e Stati Uniti nella lotta al terrorismo internazionale, venne adottata dal Governo britannico per procedere all'adozione delle misure contenute nell'ATCSA e alla deroga all'art. 5 CEDU. Peraltro, il Regno Unito fu l'unico tra gli Stati membri della CEDU a notificare una deroga agli obblighi convenzionali in risposta all'insorgenza della minaccia terroristica di al-Qaeda, in contraddizione con la *Risoluzione 1271* dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, in base alla quale «*[i]n their fight against terrorism, Council of Europe members should not provide for any derogation to the European Convention on Human Rights*». Anche dopo il ritiro della deroga e la riformulazione della parte IV dell'ATCSA per mezzo del *Prevention of Terrorism Act 2005* (PTA), avvenuta in seguito alla pronuncia della House of Lords nel Caso *Belmarsh* e ben prima della pronuncia della Corte di Strasburgo nel Caso *A e altri c. Regno Unito*, seri dubbi sulla compatibilità dello stesso con la CEDU permanevano. La nuova normativa del 2005 introduceva lo strumento del "control order": un provvedimento amministrativo che poteva colpire stranieri e nazionali e che consisteva in una sostanziale restrizione della libertà personale, di movimento, associazione e comunicazione, con la finalità di garantire la sicurezza nazionale contro la minaccia terroristica. I ricorrenti della "Belmarsh decision", liberati in base all'abrogazione del regime carcerario cui erano sottoposti, vennero quindi assoggettati a siffatte misure di controllo. Intanto, mentre anche la nuova normativa anti-terrorismo veniva giudicata incompatibile con gli obblighi assunti dal Regno Unito in base alla CEDU in svariate pronunce della House of Lords (*Secretary of State for the Home Department v. E and another*, [2007] UKHL 47; *Secretary of State for the Home Department v. MB (FC)*, [2007] UKHL 46; e *Secretary of State for the Home Department v. JJ and others*, [2007] UKHL 45), il Governo di Londra si impegnava a favorire la deportazione dei ricorrenti, attraverso l'acquisizione di assicurazioni diplomatiche da parte degli Stati di origine sul rispetto del divieto di tortura o di trattamenti disumani e degradanti nei confronti dei deportati. In altri termini, il Regno Unito, abbandonata la strada vaticinata da Blair nel 2003 della denuncia e della successiva adesione alla CEDU con riserva rispetto alla



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

giurisprudenza *Chahal*, utilizzava lo strumento degli accordi di garanzia per farsi paladino di un'attenuazione dell'assolutezza del principio di *non-refoulement* quale delineato dalla Corte EDU (oltre a *Chahal c. Regno Unito*, *Saadi c. Italia*, ricorso n. 37201/06, [GC], 28 febbraio 2008, no. 105, e *Ben Khemais c. Italia*, ricorso n. 246/07, 24 febbraio 2009, no. 116). Raggiunto un accordo con Algeria e Giordania sulla deportazione dei presunti terroristi internazionali di tali nazionalità sottoposti a control orders, il Regno Unito notificò un ordine di espulsione a loro carico. L'esperimento delle vie di ricorso interne contro tale decisione non condusse ad alcun miglioramento della posizione dei ricorrenti che, anzi, si videro confermare la validità dell'ordine dalla stessa House of Lords il 18 febbraio 2009 (Caso *RB (Algeria) (FC) and Another v. Secretary of State for the Home Department*; *OO (Jordan) v. Secretary of State for the Home Department*, [2009] UKHL 10). Il giorno successivo la Grande Camera della Corte di Strasburgo rese la sentenza qui in esame. Sicuramente il contesto complessivo della vicenda non è stato ignorato né sottovalutato dalla Corte europea. In effetti, quest'ultima, pur enfatizzando l'assolutezza del principio statuito all'art. 3 CEDU, nonché l'importanza del diritto alla libertà e alla sicurezza sancito nell'art. 5 CEDU e di quello ad un equo processo ex art. 6, si concentra soprattutto sul rispetto del principio di proporzionalità, eletto a strumento ideale per contemperare le esigenze degli Stati quali garanti della sicurezza dei propri cittadini e quelle degli individui, soggetti alla giurisdizione degli Stati membri della CEDU, di vedersi riconoscere i diritti in essa tutelati. La circostanza che la Corte si mostri in grado di comprendere la problematicità della posizione del Regno Unito nella lotta al terrorismo internazionale e si concentri su un compromesso pratico, che non coinvolga direttamente un giudizio sulle scelte politiche di tale Stato, appare funzionale ad abbassare i toni del dialogo tra giudici di Strasburgo e Governo di Londra e a svuotare di senso le polemiche demagogiche sull'invadenza del sindacato della Corte EDU nell'ambito di sovranità del Regno Unito. Inoltre, va rilevato che la prudenza della Corte non implica, nel caso di specie, la debolezza del suo giudicato. Infatti, a pochi mesi dalla sentenza in esame, la *House of Lords*, chiamata a giudicare sulla legittimità del regime della prova in un procedimento di soggezione a control order, ha sostenuto che alla luce della sentenza nel Caso *A e altri c. Regno Unito*, dettagli sufficienti sui capi d'accusa dovessero essere necessariamente notificati ai sospettati, al fine di consentire loro di difendersi in modo effettivo in giudizio (*Secretary of State for the Home Department v AF and another* [2009] UKHL 28).

Precedenti citati

Corte EDU, *Handyside c. Regno Unito* (Serie A, No. 24 [1976] 1 EHRR 737)

Corte EDU, *Soering c. Regno Unito* (ricorso n. 14038/88, [1989] 11 EHRR 439, 7 luglio 1989)

Corte EDU, *Chahal c. Regno Unito* (ricorso n. 22414/93, [1996] ECHR 54, 15 novembre 1996)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Riferimenti bibliografici

De Sanctis F., *La deroga del Regno Unito alla Convenzione Europea nell'ottica della giurisprudenza di Strasburgo*, «Diritto penale e processo», 2003, 5, p. 641 e ss.

Del Vecchio A., *Problematiche di protezione della persona umana in situazioni di conflittualità e di terrorismo*, «Rivista internazionale dei diritti dell'uomo», 2003, 16 (1), p. 22 e ss.

Hunault M., *Report of the Committee on Legal Affairs and Human Rights – Combating terrorism and respect for human rights*, Doc. 9331, 22 January 2002, documento accessibile on-line al seguente indirizzo: <http://assembly.coe.int/Main.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/doc02/EDOC9331.htm> [ultimo accesso il 13 settembre 2010]

Resolution 1271 – Combating terrorism and respect for human rights, Council of Europe Parliamentary Assembly debate on 24 January 2002, 6th Sitting, documento accessibile on-line al seguente indirizzo: http://assembly.coe.int/Main.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta02/eres1271.htm#_ftnref1, [ultimo accesso il 13 settembre 2010]

Sandell A., *Liberty, fairness and the UK control order cases: two steps forward, two steps back*, «European Human Rights Law Review», 2008, 1, pp. 120-131

Sapienza R., *Sul margine d'apprezzamento statale nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, «Rivista di diritto internazionale», 1991, 74 (2), pp. 571 e ss.

Sweeney J.A., *Margins of Appreciation: Cultural Relativity and the European Court of Human Rights in the Post Cold War Era*, «International and Comparative Law Quarterly», 2005, 54 (2), pp. 459-474.

(3.11.2010)